



**Università
degli Studi
di Palermo**

Ufficio di Gabinetto del Rettore
Cerimoniale

IL RETTORE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio Decreto n. 1592 del 31.08.1933 ed in particolare gli artt. 111 e 169;

VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

VISTO il Codice Etico dell'Università degli Studi di Palermo;

VISTO il Regolamento per il conferimento di riconoscimenti onorifici dell'Università degli Studi di Palermo – n° prot. 41164 del 14.03.2024 – Rep. Decreti n. 1986/2024;

VISTO il Decreto Ministeriale 20 marzo 2026, prot. n. 261 con cui sono definiti i requisiti per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario ai sensi dell'art. 111 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, così come modificato dall'articolo 53 della legge 2 dicembre 2025, n. 182;

RITENUTO necessario apportare modifiche riguardanti alcuni articoli del Regolamento in atto vigente, al fine di ridefinire, in aggiunta ai requisiti previsti dall'articolo 111 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, i successivi requisiti - Decreto Ministeriale citato in premessa - che le Università dovranno tenere conto nella valutazione per la proposta di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario;

VISTA la delibera n. 456/2026 del 30/04/2026 del Consiglio di Amministrazione;

VISTA la delibera n. 227/2026 del 9/06/2026 del Senato Accademico;

DECRETA



ART. 1

È emanato il “Regolamento per il Conferimento dei riconoscimenti onorifici”.

ART. 2

Il presente Regolamento sostituisce il “Regolamento per il conferimento di riconoscimenti onorifici dell’Università degli Studi di Palermo” emanato con D.R. Repertorio n.1986/2024 assunto al protocollo di Ateneo al n° 41164 del 26/05/2026.

ART. 3

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione all’Albo ufficiale di Ateneo.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia allo Statuto ed ai Regolamenti dell’Università degli Studi di Palermo, nonché alle norme legislative in vigore.

Il presente Regolamento si applica alle proposte di conferimento dei titoli di cui all’art. 1 presentate successivamente alla data di emanazione del decreto rettorale di cui al comma precedente.

Il Rettore
Massimo Midiri



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI RICONOSCIMENTI ONORIFICI

TITOLO I PERSONALE DI ATENEO

SEZIONE I Onorificenze al personale docente

Art. 1 - Professore Emerito e Professore Onorario

1. Il titolo di “Professore Emerito” può essere conferito ai professori ordinari collocati a riposo con almeno 20 anni di servizio nel ruolo di professore ordinario.

Nella determinazione di tale presupposto si comprende il periodo di servizio svolto in qualità di professore straordinario e si prescinde da eventuali sospensioni dall’attività di servizio per aspettativa o fuori ruolo.

2. Il titolo di “Professore Onorario” può essere conferito ai professori ordinari collocati a riposo con almeno 15 anni di servizio nel ruolo di professore ordinario.

Nella determinazione di tale presupposto si comprende il periodo di servizio svolto in qualità di professore straordinario e si prescinde da eventuali sospensioni dall’attività di servizio per aspettativa o fuori ruolo.

2bis. Per entrambe le onorificenze (Art. 1, comma 1 e comma 2), il docente deve essere in possesso del requisito di cui al presente comma, lett. a) e di almeno due dei requisiti previsti dalle successive lettere del presente comma, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dal comma 3 e 3bis:

- a) Aver contribuito ad accrescere il prestigio dell’università mediante la qualità della didattica e della produzione scientifica, tenendo conto dell’eccellenza dell’attività del docente, attestata dal valore, dall’originalità, dalla rilevanza, dalla collocazione editoriale e dalla diffusione della produzione scientifica, nonché dello svolgimento con continuità ed efficacia dell’attività didattica e della partecipazione costante alla vita accademico-istituzionale;
- b) aver assunto cariche accademiche e ricoperto incarichi di responsabilità presso organi e strutture di ateneo;
- c) aver svolto incarichi scientifici quali, a titolo esemplificativo, la presidenza o la segreteria di società scientifiche, accademie nazionali o internazionali;
- d) aver conseguito premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all’attività scientifica e di ricerca;
- e) essere in possesso di ulteriori titoli di merito di particolare rilevanza, documentati e riconosciuti, riferibili alla didattica o alla ricerca, ovvero a esperienze di elevata qualificazione professionale e manageriale coerenti con le finalità istituzionali dell’università;
- f) aver prestato attività di docenza per più anni di servizio presso l’Ateneo.

3. Per entrambe le onorificenze (Art. 1, comma 1 e comma 2), costituiscono requisiti essenziali per l’attribuzione del titolo tutti i seguenti:

- a) il possesso di un curriculum di elevato spessore culturale ed in quanto tale riconosciuto dalla comunità scientifica nazionale e internazionale;



- b) l'aver ricoperto incarichi prestigiosi per l'Università sia a livello nazionale che internazionale;
- c) essersi distinti nel favorire lo sviluppo dell'Ateneo e l'armonia della Comunità accademica;
- d) l'aver mantenuto nel corso della carriera accademica un contegno connotato da assoluta correttezza in ossequio ai valori del Codice Etico, senza mai avere causato discredito all'Ateneo o averne leso il prestigio.

3.bis. Possono costituire motivazioni integrative per la proposta di conferimento dei titoli di "Professore Emerito" o di "Professore Onorario" il seguente presupposto:

- a) avere assunto incarichi extra-accademici che, per tipologia e natura, possono aver contribuito a elevare il prestigio dell'Università.

4. I titoli di "Professore Emerito" e di "Professore Onorario" non possono essere conferiti ai docenti che abbiano subito provvedimenti disciplinari più gravi della censura o condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni accademiche.

5. La proposta per il conferimento del titolo di professore emerito od onorario, presentata entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, deve essere inoltrata al Dipartimento medesimo, corredata da una relazione dettagliata sull'attività scientifica, didattica e istituzionale svolta, nonché da tre lettere che illustrino i meriti scientifici del candidato, sottoscritte da professori di prima fascia appartenenti ad altri Atenei italiani o da professori di qualifica corrispondente appartenenti ad altri Atenei stranieri.

6. Il Direttore del Dipartimento, previa verifica da parte dei competenti uffici amministrativi del possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, sottopone la proposta al Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento generale di Ateneo, che la approva a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, nella composizione ristretta dei professori e dei ricercatori con almeno 4 anni di servizio alla data di cessazione del docente proposto.

7. La delibera del Consiglio di Dipartimento, corredata dalle lettere di cui al precedente comma 5 e da adeguata motivazione, è sottoposta al Senato Accademico per la valutazione e approvazione finale.

8. Il Rettore provvede a trasmettere, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 111, commi 1 e 2, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, la proposta di conferimento del titolo, approvata dal Senato Accademico con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti, corredata da idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 111 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1952 e dal Decreto Ministeriale 20 marzo 2026, prot. n. 261, nonché l'assenza di provvedimenti disciplinari più gravi della censura e di condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni accademiche, eventualmente, ove previsto dalla normativa vigente, con il ricorso all'istituto dell'autocertificazione, al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la definitiva determinazione.



9. I titoli di “Professore Emerito” e di “Professore Onorario” hanno efficacia decorrente dalla data del Decreto Ministeriale di conferimento degli stessi.

10. Ai Professori Emeriti e ai Professori Onorari competono le prerogative accademiche previste dalla normativa generale e da eventuali atti deliberativi degli Organi di governo dell’Ateneo. Previa verifica degli spazi disponibili e delle risorse economico-finanziarie, il Dipartimento, in relazione alla persistenza dell’attività di ricerca presso l’Ateneo, può riservare al Professore Emerito e al Professore Onorario l’uso esclusivo di idoneo ambiente. I Professori Emeriti e i Professori Onorari, in relazione agli specifici argomenti attinenti alla loro attività di ricerca, possono partecipare, su invito e senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi collegiali del Dipartimento interessato.

SEZIONE II

Riconoscimenti al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario

Art. 2 – Menzione d’onore

1. Al personale dirigente, tecnico-amministrativo e bibliotecario in servizio presso l’Università degli Studi di Palermo può essere attribuita la “Menzione d’Onore”.

2. Per il conferimento del titolo è necessario che il dipendente possenga i seguenti requisiti:

- aver svolto, in Ateneo, continuativa attività lavorativa, con rapporto a tempo indeterminato, per un periodo minimo di venticinque anni;
- non essere incorso in procedimenti disciplinari di alcun genere né aver mai violato in Codice Etico;
- essersi distinto per particolari doti di laboriosità, irreprensibile condotta, dedizione al lavoro, leale collaborazione nei confronti dell’Amministrazione, attiva partecipazione all’innovazione di processi, imparzialità ed operosa disponibilità nei confronti dell’utenza.

3. La proposta deve essere inoltrata entro due anni dal collocamento a riposo dell’interessato e può pervenire dal Rettore, dal Direttore Generale, ovvero dal Dirigente, dal Direttore di Dipartimento, dal Responsabile Amministrativo del Dipartimento, dal Presidente della Scuola, ove costituita, responsabili della struttura presso la quale il dipendente prestava servizio all’atto del pensionamento. La proposta deve essere corredata da una dettagliata relazione da cui si evinca la verifica dei requisiti richiesti al punto 2 del presente articolo.

SEZIONE III

Riconoscimenti alla memoria agli studenti

Art. 2 bis - Laurea alla memoria e Dottorato alla memoria

1. La Laurea, Laurea Magistrale o Magistrale a ciclo unico e il Dottorato alla memoria possono essere conferiti agli studenti universitari iscritti ad un Corso di studio dell’Ateneo deceduti poco prima del conseguimento del titolo.



2. Possono richiedere il conferimento della Laurea alla memoria i familiari degli studenti deceduti, inviandone richiesta al Rettore.

3. La Laurea e il Dottorato alla memoria sono conferiti con Decreto Rettorale su delibera del Senato Accademico, sentito il competente Consiglio di Corso di studio o del Collegio di dottorato.

4. Il Rettore può prevedere, se condivisa dai familiari, una celebrazione per il conferimento del suddetto titolo.

5. Per il conferimento della Laurea e del Dottorato alla memoria non è richiesta nessuna tassa aggiuntiva e/o contributo.

Art. 2ter - Riconoscimento alla memoria degli studi compiuti

1. Agli studenti universitari, iscritti ad un Corso di Laurea, Laurea Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico o a un Corso di Dottorato di Ricerca, deceduti durante la durata del Corso di studio può essere rilasciato un riconoscimento alla memoria degli studi compiuti.

2. Per il rilascio dei riconoscimenti di cui al presente articolo si applicano le procedure previste al precedente articolo 2bis.

TITOLO II RICONOSCIMENTI A PERSONALITÀ ESTERNE ALL'ATENEO

Art. 3 - Laurea e Dottorato *honoris causa*

1. La “Laurea *honoris causa*” e il “Dottorato *honoris causa*” possono essere conferiti a personalità che si siano particolarmente distinte, con meritata fama, di singolare perizia per attività di studio e di ricerca o di alto valore artistico, culturale e sociale, riconosciute a livello nazionale e internazionale.

1.1. Il “Dottorato *honoris causa*” può essere conferito a personalità che siano già in possesso di una laurea.

2. La “Laurea *honoris causa*” e il “Dottorato *honoris causa*” attribuiscono le prerogative e i diritti previsti dalla legge.

3. La proposta di conferimento della “Laurea *honoris causa*”, assunta a maggioranza qualificata dei docenti di ruolo, viene avanzata dal Consiglio di Corso di studio in cui sono tenuti gli insegnamenti affini alle attività per le quali si è distinta la personalità candidata. La proposta, formulata dal Consiglio di Corso di studio, è approvata con la maggioranza di due terzi dei voti (limitata alla componente docente) del Consiglio di Dipartimento nel quale risulta attivato il Corso di studio.

La deliberazione del Dipartimento deve essere corredata dell'estratto del relativo verbale dal quale risulti l'esatta denominazione della laurea magistrale proposta (con indicazione della classe di afferenza) ed il *curriculum vitae* del candidato (con indicazione della data e del luogo di nascita), nonché traspariano, con inequivocabile chiarezza, gli speciali meriti dello stesso candidato.



3.1. La proposta di conferimento del “Dottorato *honoris causa*”, assunta, a maggioranza qualificata dei docenti di ruolo, viene avanzata dal Consiglio di Dipartimento al quale afferisce il dottorato richiesto, previo parere favorevole del Collegio del dottorato di riferimento.

Il dottorato deve essere attivo nell’anno accademico in cui viene approvata la proposta. La deliberazione del Dipartimento deve essere corredata dell’estratto del relativo verbale dal quale risulti l’esatta denominazione del dottorato da conferire e del *curriculum vitae* del candidato (con indicazione della data e del luogo di nascita), oltre che da una relazione a cura del Coordinatore del Dottorato, attestante le motivazioni della richiesta.

4. La deliberazione del Consiglio di Dipartimento è sottoposta all’approvazione del Senato Accademico. Tenuto conto del numero di proposte che l’Ateneo può avanzare ogni anno, (pari a una, due, tre, quattro e cinque per gli atenei con un organico di professori e ricercatori di ruolo rispettivamente inferiore alle 500 unità, tra 500 e 1000, tra 1000 e 1500, tra 1500 e 2000, e superiore a 2000), per non incorrere in sovrapposizioni, si procederà a raccogliere le proposte dei dipartimenti entro il mese di settembre. Il Senato Accademico, sulla scorta di criteri predeterminati precedentemente approvati, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei votanti, selezionerà le proposte entro i limiti numerici previsti.

5. Il Rettore provvederà a trasmettere le proposte selezionate al Ministro dell’Università e della Ricerca per la definitiva determinazione.

Art. 4 – Palermo University Prize

1. Il “Palermo University Prize” è un riconoscimento a insigni studiosi e/o a personalità, italiane o straniere, di particolare prestigio – scientifico e/o culturale – che, non appartenenti né avendo mai svolto il proprio servizio di ruolo presso l’Università di Palermo, abbiano con quest’ultima intrattenuto proficui e duraturi rapporti di collaborazione, tali da accrescerne la rinomanza culturale e la competitività scientifica a livello nazionale ed internazionale.

2. La proposta di attribuzione del riconoscimento può essere avanzata dal Rettore o da altra struttura accademica con la quale si è sviluppato il rapporto di collaborazione. La proposta, deliberata con maggioranza semplice dal Consiglio Scientifico in caso di proposta del Rettore e con la maggioranza dei due terzi dei voti dal competente Consiglio di struttura richiedente (limitato alla componente docente) deve essere corredata da una relazione da cui si evincano informazioni su:

- *Curriculum vitae et studiorum* della personalità proposta;
- idonea documentazione a supporto della collaborazione intrattenuta con regolarità e profitto con l’Ateneo di Palermo;
- esaustiva e specifica motivazione della proposta.

3. la deliberazione di cui al precedente comma è sottoposta alla successiva approvazione del Senato Accademico.



TITOLO III ALTRI RICONOSCIMENTI

Art. 5 - Benemerito dell'Ateneo di Palermo

1. L'onorificenza di "Benemerito dell'Ateneo di Palermo" può essere attribuita a personalità, di regola esterne all'Ateneo, o ad enti, associazioni, aziende, ecc. che si siano particolarmente distinte in ambito sociale, civile, istituzionale, economico-impresonditoriale o che abbiano acquisito rilevanti meriti culturali, artistici e sportivi.

2. La proposta, corredata da una congrua motivazione, può essere avanzata, su iniziativa personale o su istanza di soggetti esterni o interni all'Ateneo, dal Rettore, dai Direttori di Dipartimento e dai Presidenti delle Scuole, ove costituite, sentiti i relativi Consigli, o dal Direttore Generale.

La proposta è approvata, a maggioranza dei due terzi dei votanti, dal Senato Accademico.

3. Eccezionalmente e non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di pensionamento, il riconoscimento può essere conferito anche a docenti di ruolo in quiescenza dell'Università di Palermo, a condizione che questi ultimi, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, abbiano intrattenuto proficui e regolari rapporti di collaborazione con l'Ateneo. La relativa procedura si svolge con le stesse modalità previste dal precedente comma.

4. L'onorificenza di "Benemerito dell'Ateneo di Palermo", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2bis del presente Regolamento, può altresì essere conferita alla memoria ed attribuita a soggetti che abbiano operato a vario titolo all'interno dell'Ateneo e con riconosciuta dedizione abbiano prestato la propria attività a vantaggio dello stesso, arricchendone l'immagine e il prestigio. La relativa procedura si svolge con le stesse modalità previste dal comma 2 del presente articolo.

Art. 6 – Intitolazione di musei, aule, laboratori, biblioteche dell'Ateneo

1. L'Ateneo regola l'intitolazione di locali, musei, aule, laboratori, biblioteche e spazi aperti di sua proprietà a personalità scomparse, di norma appartenute allo stesso Ateneo, delle quali è riconosciuto il prestigio scientifico, culturale, sociale e/o civile.

2. La proposta di intitolazione deve essere deliberata a maggioranza qualificata dall'organo collegiale competente per il sito del quale si richiede l'intitolazione.

La proposta è accompagnata da una relazione contenente l'illustrazione delle più importanti notizie biografiche della personalità e la motivazione per cui si richiede l'intitolazione.

Nella proposta devono essere specificati i dati anagrafici della persona scomparsa (nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo e data di morte), e il testo dell'eventuale epigrafe che si intende riportare sulla targa di intitolazione.

3. Non possono essere intitolati più luoghi alla stessa persona.

4. La proposta approvata dal competente organo collegiale, è sottoposta alla valutazione del Consiglio di Amministrazione che, in via definitiva, approva o respinge la proposta medesima, previo parere del Senato Accademico.



TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 – Modalità per la presentazione delle proposte di conferimento

Le proposte di conferimento dei titoli onorifici, corredate dalla documentazione richiesta dai precedenti articoli, devono essere presentate al Rettore.

Art. 8 – Nomina della Commissione di valutazione

Per l'assolvimento degli adempimenti, previsti dal presente Regolamento e non attribuiti ad altri organi di Ateneo, è annualmente nominata dal Rettore, sentito il Senato Accademico, una Commissione composta da tre docenti (anche in quiescenza), da un dirigente amministrativo e da uno studente.

Art. 9 – Conferimento dei riconoscimenti onorifici

1. La "Laurea *honoris causa*", il "Dottorato *honoris causa*", i titoli di "Professore Emerito" e di "Professore Onorario" sono concessi dal Ministro dell'Università e della Ricerca con proprio decreto.

2. I restanti riconoscimenti onorifici, previsti dal presente Regolamento, sono disposti con decreto rettorale.

Art. 10 – Cerimonia di conferimento

1. Per il conferimento del titolo di Emerito, di Onorario, della "Laurea *honoris causa*", del "Dottorato *honoris causa*" e del "Palermo University Prize" è prevista una *lectio magistralis* dell'insignito.

2. Per tutti i riconoscimenti onorifici è prevista la consegna del sigillo dell'Ateneo e di una pergamena in cui sono riportate le generalità del premiato e l'eventuale motivazione del conferimento (in lingua inglese nel caso del "Palermo University Prize").

Art. 11- Registro e Pubblicizzazione delle onorificenze

1. È istituito apposito registro delle onorificenze attribuite dall'Università di Palermo, custodito e aggiornato dall'Ufficio Cerimoniale.

2. Sul registro sono elencati i titoli conferiti, i nominativi dei premiati, la data del conferimento e della cerimonia. È altresì indicata anche l'ubicazione esatta dei locali e degli spazi intitolati alla memoria.

3. È istituita un'apposita pagina nel portale di Ateneo nella quale verranno riportati i riconoscimenti onorifici attribuiti.



Art. 12 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento sostituisce il “Regolamento per il conferimento di riconoscimenti onorifici dell’Università degli Studi di Palermo” emanato con D.R. Repertorio n.1986/2024 del 14.03.2024;

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione all’Albo ufficiale di Ateneo.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia allo Statuto ed ai Regolamenti dell’Università degli Studi di Palermo, nonché alle norme legislative in vigore.

3. Il presente Regolamento si applica alle proposte di conferimento dei titoli di cui all’art. 1 presentate successivamente alla data di emanazione del decreto rettorale di cui al comma precedente.